

Bruxelles, 23 marzo 2017
(OR. en)

7548/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0053 (NLE)**

PECHE 118

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio
n. doc. Comm.:	7393/17 PECHE 109 - COM(2017) 125 final
Oggetto:	Progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/2192 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania - <i>Adozione</i>

1. Il 15 marzo 2017 la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/2192 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania. La proposta è il risultato della decisione del 15-16 novembre 2016 della commissione mista UE/Mauritania di concedere nuove possibilità di pesca ai pescherecci da traino congelatori dell'UE adibiti alla pesca del nasello nonché del calamaro e della seppia come specie bersaglio secondarie, entro i limiti dell'eccedenza disponibile.
2. Nella riunione del 23 marzo 2017 del Gruppo "Politica interna ed esterna della pesca" è stato raggiunto un accordo sul testo del progetto di regolamento. ES, FR, IT e NL hanno chiesto di adottare il regolamento il prima possibile. DK, NL e UK hanno formulato una riserva di esame parlamentare.

3. Si invita pertanto il Coreper a confermare l'accordo raggiunto a livello di gruppo e a decidere che il progetto di regolamento riportato nel doc. 7484/2017, messo a punto dai giuristi-linguisti, sia adottato dal Consiglio mediante procedura scritta non appena saranno sciolte le riserve di esame parlamentare.
-